



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONGIARDO	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GUIDI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	POLITO	MARIA TERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 530/13  
depositato il 23/01/2013

- avverso la sentenza n. 248/36/12  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010100135 IRPEF-ADD.REG. 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010100135 IRPEF-ADD.COM. 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010100135 IRPEF-ALTRO 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010100135 IVA-ALTRO 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010100135 IRAP 2004

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 530/13

UDIENZA DEL

12/02/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

2222/22/14

PRONUNCIATA IL:

12/02/14

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

08/04/14

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

In data 27.11.2009 il sig. [redacted] depositava ricorso avverso l'avviso d'accertamento coi quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma 3 recuperava a tassazione per l'annualità 2004 maggiori imponibili ai fini IVA, IRPEF e IRAP per € 659.895,02.

Detto avviso d'accertamento è stato emesso, dopo il contraddittorio, a seguito d'indagini finanziarie, conseguenti al mancato rinvenimento della documentazione contabile relativa a due Società (la [redacted] e la [redacted]) nelle quali il contribuente rivestiva rispettivamente le cariche di liquidatore ed amministratore unico. In altri termini, data l'impossibilità di verificare la documentazione contabile delle Società sopra indicate e di quelle appartenenti allo stesso gruppo, dato il loro trasferimento all'estero, venivano sottoposti a verifica i conti bancari del contribuente, per lo più cointestati con le stese Società. Da tale verifica scaturiva la ricostruzione della capacità contributiva del ricorrente e la conseguente ripresa fiscale delle entrate bancarie, riportate solo nei conti intestati esclusivamente al contribuente, per le quali quest'ultimo non aveva dato spiegazione. Tale recupero veniva qualificato dall'Ufficio come reddito di lavoro autonomo, stante le cariche ricoperte dal contribuente sia nelle sopra menzionate Società, sia in altre Società facenti parte dello stesso gruppo. Su tali presupposti l'Ufficio aveva anche aperto una partita IVA.

Col ricorso il contribuente, nel chiedere l'annullamento dell'avviso impugnato, faceva presente di essere, insieme con la moglie, socio delle società in esame e che conseguentemente svolgeva la propria attività in tale veste e non in quella di amministratore. Eccepiva poi, la mancata allegazione delle autorizzazioni all'indagine finanziaria, l'apertura da parte dell'Ufficio di una partita Iva, l'erronea qualificazione della propria attività quale attività professionale soggetta ad Irap e l'erronea determinazione del reddito imponibile, nel quale erano state incluse operazioni inesistenti od errate o di competenza delle varie Società del Gruppo.

Si costituiva l'Ufficio sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo conseguentemente il rigetto dei ricorsi, tranne che per piccole poste di cui riconosceva l'erroneità.

In data 12.4.2012 la CT Provinciale di Roma, con sentenza n. 248/36/12, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le poste per le quali anche l'Ufficio aveva espresso il proprio accordo, ma respingendo le altre eccezioni.



L'ammontare complessivo dei maggiori ricavi imponibili veniva conseguentemente ridotto ad € 586.483,02 ed il ricorrente veniva condannato alle spese per € 2.000,00.

In data 23.1.2013 il contribuente presentava appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata. In particolare veniva ribadita, con ampi riferimenti alla giurisprudenza, l'eccezione riguardante la mancata allegazione all'avviso d'accertamento dell'autorizzazione alle indagini finanziarie e l'errata classificazione di lavoro autonomo delle riprese a tassazione, da classificare invece o come reddito di capitale o come collaborazione coordinata e continuativa (art. 50 del DPR 917/86), in ogni caso non assoggettabile ad Iva e ad Irap. Venivano ribadite, poi, le eccezioni sollevate in primo grado circa l'apertura d'ufficio di una partita Iva e l'erroneità dei calcoli effettuati dall'Ufficio, considerata solo in parte nella sentenza impugnata.

In data 1.3.2013 contro deduceva l'Ufficio sia sulla classificazione del reddito non dichiarato che, secondo la giurisprudenza, poteva essere classificato sia come reddito d'impresa che come reddito professionale, salvo prova contraria fornita dal contribuente; sia sulla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie che, ai sensi dell'ordinanza n. 10675 del 4 maggio 2010 della SCC, sarebbe irrilevante in quanto dette indagini non necessitavano di motivazione. Veniva ribadita, infine, la mancanza di qualsiasi prova in ordine ai movimenti bancari contestati al contribuente e chiesta la conferma della sentenza impugnata.

#### Motivi della decisione

La sentenza impugnata è ben formulata e merita la conferma. Va, infatti, respinto l'appello del contribuente che non solleva eccezioni tali da indurre questa Commissione ad un esito diverso..

Per quanto riguarda la mancata allegazione all'avviso d'accertamento dell'autorizzazione preventiva alle indagini bancarie, questa Commissione condivide il principio di cui all'ordinanza 10675 della Corte di Cassazione, emessa in data 4.5.2010, secondo la quale "posto che il provvedimento di autorizzazione per l'esecuzione d'indagini finanziarie nei confronti del soggetto principale sottoposto a verifica non richiede alcuna motivazione, a nulla rileva, ai



fini della legittimità dell'utilizzazione delle movimentazioni finanziarie – e, quindi, dell'operatività delle presunzioni legali di cui alla disciplina prevista ex art. 32 del DPR 600/73 e dell'art. 51 del DPR633/72 – l'omessa esibizione dell'autorizzazione, così come l'assenza di motivazione a sostegno di tale provvedimento." Tale principio, del resto, non è che l'esempio di una giurisprudenza ormai costante.

Per quanto l'altra eccezione, riguardante la classificazione del reddito evaso, questa Commissione ritiene che quella data dall'Ufficio sia la più logica, date le numerose cariche che il contribuente ricopriva nelle varie Società del Gruppo. Del resto, stante la difficoltà obiettiva di stabilire la natura di detti redditi, trattandosi di redditi evasi e, quindi, non documentati e non contabilizzati, ritiene che l'onere della prova ricada sul contribuente che, a tale proposito, si è limitato ad osservazioni generiche, dettate più dalla convenienza, derivante da una minore tassazione, che da fatti reali e comprovati. Tale concetto è ribadito, peraltro, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18429 del 16.9.2005, che attribuisce al contribuente l'onere della prova contraria che non può limitarsi a mere obiezioni.

la Commissione, infine, ritiene che vi siano le condizioni per compensare le spese di giudizio.

La Commissione

PQM

Rigetta appello come da motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Camera di consiglio il 12 febbraio 2014.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

